

REGOLAMENTO d'ISTITUTO

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'offerta Formativa adottato dall'Istituto.

PRINCIPI ISPIRATORI

Integrazione fra le componenti della comunità scolastica basata, oltre che sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Scuola come luogo di studio e di apprendimento, del diritto-dovere degli insegnanti di impostare e svolgere il percorso didattico, del diritto-dovere degli studenti di avere un ruolo attivo nel processo di apprendimento sostenuto e responsabilizzato dagli insegnanti.

Art. 1- c1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali:

a - la convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, tranne casi di urgenza particolare;

b - la convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale oppure con comunicazione on.line.

c - la lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta e in ogni caso possono contenere la voce "varie ed eventuali".

L'o.d.g. è formulato dal Presidente della G.E. o dal Presidente del C. d'I. in accordo con il Presidente della G.E.

d - di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto un verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate;

e - ogni seduta dell'organo collegiale può essere aggiornata a data successiva nel caso in cui la seduta stessa si protrae eccessivamente;

f - la convocazione dell'organo collegiale può anche essere richiesta, per motivi particolari da: - 1/3 dei componenti stessi dell'organo, che debbono altresì motivare tale richiesta al Dirigente Scolastico e/o al Presidente del Consiglio di Istituto; dal Presidente della Giunta Esecutiva; da un Consiglio di Interclasse; da 1/3 dei componenti l'assemblea dei genitori di un plesso o dell'intero Istituto; da 1/3 dei componenti del Collegio dei Docenti;

g - la presenza alla seduta di metà +1 dei componenti convalida le decisioni prese durante la seduta stessa; nel caso di constatata mancanza del numero legale dei presenti per oltre 1 ora dall'orario iniziale previsto per la seduta, il Presidente ne fa dare atto a verbale e stabilisce la nuova data di convocazione;

h - l'assenza alla seduta deve essere comunicata, almeno verbalmente, al Dirigente Scolastico nel lasso di tempo che intercorre tra la convocazione e la data della seduta stessa;

i - 3 assenze consecutive ingiustificate alle sedute degli organi collegiali di appartenenza comportano il deponimento e quindi l'esclusione dall'organo stesso;

I - nel caso di deponimento a causa di 3 assenze consecutive, in vece del membro deponato si nomina il primo dei candidati non eletti;

m - il Consiglio di Istituto con decisione maggioritaria, o la Giunta Esecutiva in casi d'urgenza, può convocare persone specificamente qualificate per trattare argomenti attinenti il buon

funzionamento dell'Istituzione Scolastica nei casi in cui tali argomenti necessitano del supporto di persone o tecnici estranei alla scuola.

Art. 1) c 2 :- Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali:

- a - ciascun organo collegiale opera in modo coordinato con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma di diversa rilevanza, in determinate materie;
- b - il lavoro coordinato degli organi collegiali è ancor più necessario, quando l'esercizio di uno, costituisce presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art.1) c.3)- Prima convocazione del Consiglio di Istituto:

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art 1)c 4) - Elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di Istituto:

- a - nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente;
- b - l'elezione ha luogo a scrutinio segreto;
- c- sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;
- d- viene considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio;
- e - qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà +1 dei componenti in carica;
- f- il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art 1)c 5).- Convocazione del Consiglio di Istituto:

- a- il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente;
- b- b - il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione dell'organo su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso;
- c- c - è possibile inserire all'inizio di ogni seduta in casi eccezionali e con il consenso della maggioranza dei membri, un altro argomento all'ordine del giorno e deliberarlo.

– **Art.1) c.6):. - Competenze del Consiglio di Istituto:**

- Elabora e adotta gli indirizzi generali per la gestione della scuola;
- Delibera il programma finanziario annuale e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; decide sulle iniziative proposte dal collegio dei docenti relative agli acquisti, al rinnovo e alla conservazione dei beni necessari alla vita della scuola; determina, inoltre, le forme di eventuale autofinanziamento di essa.
- Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e sulla programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio.

- Approva il POF e il PTOF elaborati dal Collegio dei docenti; cura e controlla la compatibilità tra il Programma finanziario annuale e il POF, decide in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e alle visite d'istruzione.
- Elabora e adotta il regolamento interno dell'istituto, nonché il regolamento del Consiglio stesso;
- Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.

Il Consiglio è chiamato inoltre a deliberare in merito ad attività negoziali relative all'acquisizione di beni e servizi da esterni e determina i criteri per l'esercizio dell'attività negoziale da parte del D.S.

- d- g - adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e territoriali;
- e- h - adotta criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione;
- f- i - può promuovere contatti con altre scuole od istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze allo scopo di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- l- può promuovere partecipazioni dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo,
- m - può promuovere forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
- n - indica i criteri generali per la formazione delle classi ; o - deve indicare i criteri generali relative all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche in base all'ambiente e al territorio di appartenenza dell'Istituto.

Art1)c 7):- Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

- a - la pubblicità degli atti degli atti del Consiglio di Istituto è regolata dal D.P.R. 31/5/74 n.416;
- b - la pubblicazione degli atti avverrà con affissione all'albo on-line entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e deve rimanere per almeno 10 giorni,
- e - i verbali e tutti gli atti scritti preparatori del Consiglio di Istituto sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta per un periodo di 10 giorni;
- f - la copia della deliberazione da pubblicare all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio e il primo ne dispone la pubblicazione attestando in calce a tale copia la data iniziale di affissione.
- g - non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo diversa autorizzazione delle stesse.

Art. 2):- Vigilanza sugli alunni:

- a- gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni ,pertanto il personale insegnante dovrà trovarsi all'interno della scuola cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni;
- b- gli alunni che arrivano in ritardo rispetto all'orario ,ne debbono giustificare i motivi e sono ammessi in classe dal Dirigente Scolastico o dal docente da esso delegato;
- c- gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, dopo opportuna firma del genitore o della persona da lui delegata, su apposito registro dei permessi di uscita anticipata degli alunni;
- d- per le assenze degli alunni causate da malattie, è necessario per il rientro a scuola, esibire un certificato medico che ne attesti l'avvenuta guarigione se le assenze stesse si

sono protratte per cinque giorni o oltre; per motivi familiari è necessaria una dichiarazione scritta e firmata dal genitore che attesti le cause dell'assenza del proprio figlio;

e- nell'intervallo delle lezioni, la cui durata è deliberata dal Consiglio d'Istituto, è necessario che il personale di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera tale da evitare che si possa arrecare pregiudizio alle persone e alle cose;

al suono della campana finale dell'orario delle lezioni il docente **di turno accompagnerà le classi fino al cancello; gli alunni** della primaria saranno consegnati esclusivamente ai genitori. Eventuali altri adulti potranno ritirare i figli con apposita delega da parte dei genitori. In nessun caso l'alunno verrà consegnato a persone minorenni e potrà recarsi a casa da solo sempre su delega degli stessi genitori.

F---: in caso di sciopero i genitori devono essere informati con comunicazione scritta (diario o avvisi) che non si garantisce il normale svolgimento delle attività didattiche. Pertanto sono tenuti ad accertarsi della presenza del docente prima di lasciare i propri figli a scuola. Inoltre, in occasione di assemblee sindacali, qualora i genitori non avessero apposto la firma nel diario, l'insegnante, in alcun modo, deve accompagnare l'alunno a casa, neanche previa autorizzazione verbale.

Art 3) Collaborazione dei genitori o di personale specializzato:

I genitori o personale specializzato possono essere autorizzati a collaborare temporaneamente e senza compenso con l'insegnante nelle attività tecnico-didattiche, purché, il loro intervento sia inerente al POF.

L'insegnante di classe si assume interamente la responsabilità di tali interventi.

Art. 4)- Accesso dei genitori alla scuola:

a - i genitori possono accompagnare i loro figli soltanto sino all'ingresso della scuola, fatta eccezione per i casi in cui bisogna conferire urgentemente con gli insegnanti, prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse.

b- i genitori, comunque non possono intrattenere gli insegnanti per comunicazioni o altro durante le ore di lezione;

c - è ammesso l'accompagnamento in classe per gli alunni in difficoltà fisiche temporanee o permanenti.

d- I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea di sezione, di classe o di Istituto.

Le assemblee che si svolgono all'interno della scuola devono essere autorizzate dalla Presidenza e la richiesta di convocazione, con data, ora di svolgimento ed o.d.g. deve essere inoltrata almeno un giorno prima.

e- I genitori possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.

f- E' fatto divieto ai genitori di entrare con le auto nel cortile a meno che non si sia stati autorizzati per particolari necessità.

Art. 5)- Accesso alla scuola da parte di estranei:

All'interno del perimetro della scuola e nei locali interni è vietato l'ingresso di estranei che esercitano commercio o propaganda, salvo precisa autorizzazione del Consiglio di Istituto.

I rappresentanti di case editrici possono accedere ai locali della scuola in orari che non interferiscono con il normale svolgimento delle attività didattiche (ore libere per i docenti o durante le attività di programmazione).

Art. 6)- Propaganda all'interno della scuola:

E' consentita la distribuzione all'interno della scuola, da parte degli insegnanti, di pubblicazioni, comunicazioni o avvisi che abbiano attinenza con l'attività educativa della scuola. Per le pubblicazioni di altro genere il Consiglio di Istituto autorizza l'affissione di manifesti che pubblicizzino attività di associazioni culturali o ricreative per bambini. Sono comunque escluse pubblicazioni o volantini di carattere politico-partitico e di propaganda commerciale.

Art. 7)- Raccolte di denaro e sottoscrizioni:

a - è consentita la raccolta di fondi a favore di iniziative benefiche o umanitarie con il parere favorevole del Consiglio di Interclasse, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto; ~~

b- la competenza della raccolta dei fondi sarà demandata al rappresentante di classe o ad un altro genitore delegato.

Art. 8) - Uso dei locali da parte di estranei:

In conformità a quanto disposto dall'art.12 della legge 517/77, la concessione dei locali per manifestazioni culturali ricreative umanitarie organizzate da enti o associazioni, deve essere rilasciata dalla competente amministrazione comunale, previo assenso del Consiglio di Istituto. E' comunque esclusa la concessione dei locali di pertinenza della scuola per manifestazioni partitiche o per attività aventi scopo di lucro.

Art. 9) - Funzionamento della palestra:

a - il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione, oraria a tutte le classi della scuola con priorità alle classi della scuola secondaria e alle classi quinte della primaria.

b- Per l'utilizzazione della palestra in orario extrascolastico si rimanda al regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi.

Art 10)-Uso dell'ascensore.

a- L'uso dell'ascensore è riservato al personale dell'Istituto

b- Gli studenti infortunati o diversamente abili potranno utilizzare l'ascensore solo se accompagnati da personale preposto.

Art.11). ~Somministrazione di farmaci. Diete particolari

Gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco. Per i farmaci salvavita è obbligatoria l'autorizzazione scritta della famiglia e supportata dalla prescrizione medica che indichi il dosaggio del farmaco e quanto possa essere necessario alla sua somministrazione. Il personale che dovrà somministrare il farmaco deve essere autorizzato per iscritto dal D.S.

Per i bambini che devono seguire diete per intolleranze alimentari, si richiede che venga fornito agli insegnanti fotocopia del certificato medico che specifichi le intolleranze o gli ingredienti da evitare.

Le famiglie dei bambini che per motivi religiosi non possono assumere determinati cibi sono pregate di consegnare una dichiarazione scritta degli alimenti da evitare.

Art.12):- Pronto soccorso:

a - in caso di malore improvviso o di infortunio degli alunni durante l'orario delle lezioni e comunque all'interno dell'edificio scolastico, è obbligo degli insegnanti addetti a prestare i primi soccorsi;

b - si devono avvisare i genitori nel minor tempo possibile e con qualsiasi mezzo o persona a disposizione,

c - nel caso vi sia il dubbio di una certa gravità del malore o dell'infortunio si deve chiedere immediatamente l'intervento di un medico a scuola o si deve provvedere al ricovero presso il più vicino ospedale;

d - le funzioni relative al soccorso dell'alunno vengono svolte da un insegnante, che affiderà la propria scolaresca ai colleghi delle altre classi;

e - ogni plesso deve essere dotato di una cassetta con materiale di pronto soccorso;

f- salvo diverse e specifiche prescrizioni mediche o familiari, fatte per iscritto e firmate dal medico e dal genitore, agli alunni non devono essere somministrati medicinali arbitrariamente.

Art. 13) - Visite guidate:

a- le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, gallerie, musei, località d'interesse storico e artistico, parchi naturali;

b - per eventuali visite presso musei si può, nei limiti del possibile, limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti l'ascolto di colui che illustra e per evitare altresì eventuali danni agli oggetti esposti;

c - la partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni;

d - per ogni alunno partecipante alle visite guidate è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà sullo stesso;

e - riguardo al primo biennio della scuola primaria ,si ritiene opportuno che gli spostamenti avvengano nell'ambito della regione; per il secondo triennio l'ambito territoriale può essere allargato all'intera nazione e per la scuola secondaria anche ai Paesi della Comunità Europea.

f - ogni progetto di visita guidata verrà presentato e discusso all'interno dell'assemblea dei genitori di classe, inoltre dovrà acquisire il parere del Consiglio di Interclasse/classe e del Collegio dei Docenti;

g- l'autorizzazione finale sarà data dal Dirigente Scolastico dopo parere favorevole del Consiglio di Istituto;

h - anche la partecipazione a spettacoli cinematografici o teatrali al di fuori del comune è soggetta alle normative riguardanti le visite guidate.

Art. 14) - Visite nell'ambito del territorio di competenza della scuola:

a - la comunità scolastica ha la facoltà di organizzare uscite, da effettuare a piedi o in scuola-bus, nell'ambito del territorio ove è ubicata la scuola, allo scopo di effettuare ricognizioni ambientali, lezioni all'aperto, interviste, visite a musei o biblioteche ecc.;

b - queste visite devono avere una finalità ben precisa e devono rientrare nella programmazione didattica della classe ;

c - si intendono autorizzate senza alcun limite, l'insegnante è però tenuto ad informare la Presidenza ed a lasciare comunicazione scritta circa la meta della visita in modo tale che la scolaresca sia reperibile in caso di necessità;

d - durante tutte le uscite è obbligatorio portare uno zainetto per il "Pronto Soccorso" per eventuali infortuni.

e- Ad inizio dell'anno scolastico i genitori autorizzano i docenti della classe ad effettuare le visite che ricadono in orario curricolare, senza la necessaria autorizzazione formale che invece viene richiesta per le visite che vanno al di là dell'orario scolastico.

Art. 15) - Criteri di formazione lista d'attesa degli alunni iscritti alla Scuola dell'infanzia :

Qualora il numero degli alunni iscritti alla Scuola dell'infanzia fosse superiore alla possibilità di accoglienza delle sezioni funzionanti, la selezione degli alunni da collocare nelle liste d'attesa avverrà, relativamente alla fascia dei bambini di tre anni, secondo i seguenti criteri:

· alunni residenti fuori comune, alunni con uno dei genitori occupato in attività lavorative; · a parità di condizioni, alunni che si sono iscritti per ultimi o che risiedono in zone non appartenenti all'Istituto.

Fanno eccezione gli alunni che si trovano in una delle due seguenti condizioni:

alunni diversamente abili;

alunni provenienti da ambienti sociali svantaggiati o culturalmente depauperati.

Art.16)- Criteri formazione classi prime della scuola primaria e secondaria.

a-Indicazioni dei docenti dell'ordine di scuola precedente circa la opportunità di inserire o meno nella stessa classe alcuni alunni.

b-Indicazione delle famiglie.

c-Nei limiti del possibile accogliere le richieste delle famiglie relative ai compagni ed agli insegnanti.

Art. 17) - Chiusura delle scuole in situazione di pericolo

- a- in caso di gravi calamità o di gravi guasti ai locali scolastici, il Dirigente Scolastico può disporre la sospensione delle lezioni con provvedimento motivato;
- b - la chiusura delle scuole o di una scuola appartenenti all'Istituto, per ragioni profilattiche su proposta dell'USL o per ragioni di ordine pubblico deve essere disposta con ordinanza del Sindaco del comune o con decreto del Dirigente dell'USP.,
- c - la riapertura dei locali scolastici è disposta dal Dirigente Scolastico o dall'autorità che ha emesso precedente ordine di chiusura, in seguito a dichiarazione di agibilità rilasciata dall'ufficio tecnico del Comune o dall'USL;
- d- In caso di allontanamento anticipato dalla scuola, gli alunni devono essere raggiunti a scuola dai genitori e consegnati loro contestualmente. Mentre, in alcun caso, possono essere accompagnati a casa dai docenti

Art.18) DOVERI del D.S.

Assolvere alla funzione di promozione e coordinamento delle attività della Scuola. Presiedere alla gestione interna di essa.

Assicurare l'esecuzione degli atti deliberativi degli OO.CC.

Art.19)-DOVERI del DOCENTE

Trovarsi nei locali della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
preavvisare in tempo utile il Dirigente Scolastico in caso di legittimo impedimento;
in caso di ritardo informare il Dirigente Scolastico, o, il fiduciario di plesso;
vigilare sui propri alunni all'ingresso, all'uscita e durante la ricreazione;
evitare che gli alunni rechino danni a se stessi, a terzi ed alle cose per tutto il tempo in cui sono affidati alla sua sorveglianza: ne sarebbe considerato il responsabile.
(non vi è, ovviamente, responsabilità dell'insegnante quando, nonostante la sua presenza e la vigilanza in atto non si è potuto evitare il possibile fatto dannoso).
se in prima ora, giustificare le assenze e controllare la firma dei genitori;
non lasciare la classe durante le ore di lezione; ove ne fosse costretto, chiedere la collaborazione di un docente eventualmente a disposizione o di un collaboratore scolastico
rispettare le leggi, i regolamenti e le scadenze che regolano la vita scolastica;
non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola. **art.19:** il docente, in caso di ritardo è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, o, i fiduciari di plesso

Art.20)-DOVERI del Personale ATA:

- Il personale docente è tenuto a:

rispettare l'orario di lavoro e non allontanarsi dalla scuola senza regolare permesso.;

segnalare eventuali disguidi al Dirigente o al DSGA;

rispettare l'alternanza dei turni di lavoro antimeridiani e pomeridiani;
relazionarsi con l'utenza, con il personale docente e gli alunni con cortesia,
gentilezza ed usando toni e modalità proprie di una Agenzia Educativa.

In particolare

i Collaboratori Scolastici devono vigilare con attenzione i settori loro affidati;
regolare l'afflusso ai servizi igienici cercando di evitare il "concentrarsi di più alunni
per prevenire possibili disagi fuori dalle aule e dagli uffici;
vigilare sul rispetto delle suppellettili;
controllare continuamente lo stato di efficienza e pulizia dei locali;
eseguire una scrupolosa e corretta pulizia giornaliera dei locali scolastici che
verranno assegnati secondo la più equa ripartizione:

Il personale amministrativo deve curare i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso agli atti della P.A. e deve
collaborare con il personale docente .

Art.21)-DOVERI dell'ALUNNO:

mantenere a scuola e fuori di essa un comportamento corretto, educato, responsabile;
rispettare l'orario di entrata , evitare i ritardi che, se abitudinari, vanno segnalati alle
famiglie ;

giustificare le assenze già lo stesso giorno di rientro a scuola(per le assenze superiori
a 5 giorni,per motivi di salute, giustificare con certificazione medica);

portare il materiale didattico occorrente e richiesto dai docenti;

non usare telefonini cellulari a scuola. I docenti sono autorizzati a requisirli qualora
attivati durante le ore di lezione per riconsegnarli ai genitori.

tenere un comportamento adeguato partecipando alle attività educative nel rispetto
de i compagni

non assumere comportamenti prevaricatori, offensivi, violenti verso gli altri o
qualsivoglia altro atteggiamento riconducibile a fenomeni di "BULLISMO";

chiedere l'autorizzazione verbale al docente per potersi momentaneamente
allontanare dall'aula;

recarsi ai servizi igienici in modo ordinato e rispettare gli stessi, consapevole che
devono essere usufruiti da tutta la comunità;

rispettare i tempi stabiliti per la ricreazione;

avere cura del proprio materiale e di quello della scuola;

rifondere gli eventuali danni arrecati alle suppellettili o ai compagni;

avere il massimo rispetto per tutti gli operatori scolastici;

essere riaccompagnato a casa da uno dei genitori in caso di uscita anticipata per
motivi personali;

uscire, al termine delle lezioni con ordine ed in modo compatto:

non indossare abiti succinti o eccessivamente scollati.

Per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria è obbligatorio l'uso del
grembiule.

Art.22)-DOVERI dei GENITORI

Condividere con la scuola il compito educativo.

Stabilire rapporti corretti con i docenti ;costruire un clima di reciproca fiducia e sostegno;
Educare ad un comportamento corretto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendono il decoro, la morale, saranno inflitte, a seconda della gravità della mancanza, le sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni vigenti appresso specificate.

I principi generali che regolano la disciplina nella scuola sono quelli contenuti nell'art.4 del DPR 24 giugno 1998 (statuto delle studentesse e degli studenti), così come modificato e integrato dal DPR 235/2007.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e dei rapporti corretti all'interno della comunità. La responsabilità disciplinare è personale.

Lo studente in nessun caso può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni ed in presenza di un genitore. Allo stesso studente è consentito produrre prove o testimonianze a lui favorevoli.

Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possono influire sulla valutazione del profitto.

Non sarà mai sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive della personalità altrui.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni ed ispirate al principio della funzione emendativa ed educativa della pena e, per quanto possibile, al riconoscimento del danno.

L'organo competente all'irrogazione della sanzione terrà conto della situazione personale dello studente, delle circostanze attenuanti o aggravanti e della condotta abituale.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità sono adottate da un organo collegiale o dal D.S. se di qualche giorno..

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori a 15 giorni.

In accordo con la famiglia, con autorizzazione sottoscritta da un genitore, il periodo di sospensione può essere commutato in attività svolte dall'alunno in favore della comunità scolastica (art. 4 comma 2)". Tali attività potranno essere di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, di aiuto agli alunni in difficoltà, di pulizia dei locali della scuola e anche di ambienti adiacenti alla scuola (cortile), di piccole

manutenzioni, di riordino della propria aula e della biblioteca, di produzione di elaborati che inducano lo studente a riflettere sul proprio operato. .

Le sanzioni per mancanze o atti impropri commessi durante gli Esami sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili ai candidati esterni.

Tutto il personale della scuola, docente e non docente, ove se ne presentasse l'esigenza, ha il dovere di intervenire e segnalare al Capo d'Istituto o ai suoi collaboratori, in caso di assenza dello stesso, le eventuali infrazioni degli allievi.

Il Consiglio di Classe chiamato a valutare l'infrazione per la conseguente sanzione va convocato il giorno stesso o entro le 24 ore successive alla stessa.

Il Capo d'Istituto, in via cautelare, per casi gravi e/o ripetuti, in attesa che si riunisca l'organo chiamato ad irrogare il provvedimento, può disporre l'allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI

Assenza ingiustificata; Atteggiamento poco rispettoso verso i docenti e compagni; Disturbo delle attività didattiche; Inosservanza dei doveri:

- a) Convocazione della famiglia e nota sul registro.
- :b) Sospensione dalle attività didattiche fino a 5gg.in caso di reiterazione delle mancanze.

Oltraggio al Capo d'Istituto o al corpo docente o al personale ATA:

- a) Sospensione fino a 5 gg.
- b) Sospensione fino a 15 gg .in caso di reiterazione delle mancanze.

Offesa alla morale, alla Religione, alle Istituzioni:

- a) Sospensione fino a 5 gg:
- b) Sospensione fino a 15 gg. In caso di reiterazione delle mancanze.

Danni arrecati al patrimonio della scuola:

- a) Riparazione del danno a carico della famiglia o della classe.

Mancato rispetto della norma che vieta l'uso del cellulare a scuola:

- a) ritiro dello stesso e riconsegna al genitore.

Furti - Minacce.- Atti o episodi di "BULLISMO :

- a) Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino al permanere della situazione di pericolo ed eventuale segnalazione all'autorità giudiziari e/o ai servizi sociali.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di classe . quando esercita la competenza in materia disciplinare e per sanzioni che superino i 15 giorni di allontanamento dalla scuola- deve operare nella composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari diverse dalla sospensione dalle lezioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'irrogazione, è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori dell'alunno all'ORGANO DI GARANZIA, composto di norma dal Dirigente Scolastico, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.

L'Organo di Garanzia è nominato dal Consiglio d'Istituto, viene convocato dal Capo d'Istituto ed è da lui presieduto . Il Capo d'Istituto è membro di diritto dell'organo di Garanzia.

La validità della seduta è assicurata dalla presenza della metà più uno dei componenti. Se tra i suoi componenti dovesse appartenervi il docente che ha irrogato la sanzione, lo stesso si asterrà dal voto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il C.d'I può ricorrere a consulenze esterne per la gestione del caso, ove se ne ravvisi la necessità.

Prima della decisione, qualora lo richiedano i genitori e se ne ravvisi l'opportunità, è ammesso un contraddittorio tra i genitori e colui che ha irrogato la sanzione.

Il ricorso non sospende l'esecutività della pena ma, se accolto, ne annulla gli effetti giuridici. Il provvedimento che accoglie il ricorso va affisso all'albo e comunicato alla classe.

L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina.

Sui reclami proposti dai genitori degli alunni, o da chi ne abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, decide in via definitiva il Dirigente dell'U.S.P. di Ragusa, come previsto dall'art. 5 comma 4 dello "Statuto degli Studenti". La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di Garanzia Provinciale.

Approvazione e pubblicità del Regolamento d'Istituto

Il presente Regolamento è stato letto ed approvato all'unanimità in prima votazione. Variazioni, modifiche ed integrazioni al presente Regolamento potranno essere apportate anche in seguito a suggerimenti e valutazioni da parte di organismi esterni al Consiglio stesso, e dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri anche in corso d'anno.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta n. del 29 Aprile 2016

